



COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI

Provincia di Macerata

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 35 Del 26-11-2009

**Oggetto: LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22. PIANO CASA -
MODALITA' DI APPLICAZIONE.**

L'anno duemilanove il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 21:30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

SANTAMARIANOVA GABRIELE	P	LAPUCCI LUCIO	P
CORSI MASSIMO	P	CESARI CHIARA	P
RONCHETTI Venanzo	P	CRUCIANI MARCO	A
CARNEVALI DANILO	P	BELARDINELLI DANIELE	A
PIERMARINI ISABELLA	P	SILEONI PIER LUIGI	A
BENEDETTI DOMENICO	P	CARDUCCI FRANCESCO	A
ROCCHI RINALDO	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor SANTAMARIANOVA GABRIELE in qualità di SINDACO e partecipa il Segretario ANGELO DOTT. MONTARULI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

PIERMARINI ISABELLA
LAPUCCI LUCIO
CESARI CHIARA

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009 N. 22.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA:

- la Legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile", meglio nota con il nome di Piano Casa, all'art. 9 comma 1 prevede che i Comuni, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge, possono limitarne l'applicabilità in relazione a determinati immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche motivazioni dovute alla saturazione edificatoria delle aree o ad altre preminenti valutazioni di carattere urbanistico o paesaggistico o ambientale;

PRESO ATTO:

- che l'art. 42, comma 2, lett. b) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che l'organo consiliare ha competenza, tra l'altro, in materia di piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

DATO ATTO:

- che a seguito del sisma del '97 per il territorio del Comune di Serravalle di Chienti la L.61/98 ha destinato cospicui finanziamenti regionali volti alla pianificazione, alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati, tramite l'approvazione di n. 13 programmi di Recupero e di n. 5 Piani di Recupero di Iniziativa Pubblica;

ESAMINATI :

i P.R.I.P. del Comune di Serravalle di Chienti approvati come di seguito:

-P.R.I.P. di Collecorti approvato con Accordo di Programma del 19/07/00 e ratificato con Delibera di Consiglio comunale n. 33 del 26/07/00 in variante allo strumento urbanistico;

-P.R.I.P. di Voltellina approvato con Accordo di Programma del 19/07/00 e ratificato con Delibera di Consiglio comunale n. 34 del 26/07//00 in variante allo strumento urbanistico;

-P.R.I.P. di Cesi approvato con Accordo di Programma del 16/02/00 e ratificato con Delibera di Consiglio comunale n. 9 del 28/02//00 in variante allo strumento urbanistico;

-P.R.I.P. di Dignano approvato con Accordo di Programma del 16/02/00 e ratificato con Delibera di Consiglio comunale n. 10 del 28/02//00 in variante allo strumento urbanistico;

-P.R.I.P. di San Martino approvato con Accordo di Programma del 29/03/01 e ratificato con Delibera di Consiglio comunale n. 11 del 02/04/01 in variante allo strumento urbanistico;

ATTESO che a seguito degli interventi realizzati all'interno dei Piani di Recupero di Iniziativa Pubblica (P.R.I.P. di Cesi, Voltellina, Collecorti, San Martino e Dignano) si è ottenuta la riqualificazione del tessuto urbano nei centri storici maggiormente colpiti ed il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, rendendo compatibili gli interventi strutturali e di miglioramento sismico con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecologica ed il risparmio energetico;

RITENUTO necessario determinare alcune condizioni di applicabilità delle norme nel rispetto anche della pianificazione assunta nel tempo dai P.R.I.P. approvati al fine di consentire gli interventi ammessi nel rispetto degli strumenti sopra citati e per la salvaguardia del territorio come indicato dalla relazione dell'Ufficio Tecnico comunale parte integrante del presente atto;

RITENUTO al fine di non pregiudicare quanto fin ora realizzato grazie ai finanziamenti della L.61/98

e di consentire ulteriori interventi che completino la riqualificazione degli spazi urbani ed il miglioramento della vivibilità nell'armonia del nostro territorio, con la presente, si propone di limitare l'applicabilità della Legge regionale 8 ottobre 2009, n.22. escludendo gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione di cui alla legge di che trattasi all'interno dei P.R.I.P. approvati ed attuati nel territorio comunale e di rendere invece applicabile quanto indicato dalla stessa Legge regionale citata nell'intero territorio comunale, secondo le prescrizioni tecniche allegate alla relazione dell'Ufficio Tecnico, il rispetto dei criteri per l'ottenimento del risparmio energetico, per l'uso di materiali e tecniche rispettose dell'ambiente e per l'incremento della sicurezza anti-sismica e secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi (densità edilizie, altezza e distanze dai confini):

-densità edilizie;

le densità edilizie sono derogate nella misura necessaria a permettere gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con ampliamento previsti dagli artt. 1,2 e 3 della Legge 22/2009.

La deroga alle densità edilizie per poter realizzare gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con ampliamento previsti dalla Legge è possibile, come confermato dall'art. 4, comma 1 primo periodo della Legge, nel rispetto dei limiti inderogabili di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

La deroga di cui sopra si applica nelle zone omogenee B,C,D,E ed F del territorio comunale ad esclusione delle superfici ricomprese all'interno dei P.R.I.P..

-altezze;

le altezze sono derogate ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge 22/2009; rimangono comunque vigenti le disposizioni del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 in relazione alle zone omogenee:

- nelle zone B - le uniche deroghe alle altezze sono ammesse in presenza di edifici che formino oggetto di piani attuativi di iniziativa pubblica o privata con previsioni

planivolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all'art.7 del D.M. 1444/1968 e come indicato dagli art. 1, 2 e 3 della Legge 22/2009;

- nelle zone C - che sono contigue o in diretto rapporto visuale con zone omogenee A, le altezze massime degli edifici, a seguito degli interventi previsti dalla Legge 22/2009, non possono superare altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A predette. Nelle restanti zone C, le altezze massime sono quelle stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui all'art. 9 del D.M. 1444/1968.

- nelle zone D e F, le altezze massime sono quelle stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui all'art. 9 del D.M. 1444/1968.

- nelle zone E le altezze massime sono quelle stabilite dalla legge Regionale 13/1990.

-distanze;

le distanze sono derogate ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge 22/2009; rimangono vigenti nelle zone omogenee i limiti di distanza tra fabbricati stabiliti dall'art. 9 del D.M. 1444/1968, sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche.

Le distanze dai confini sono quelle previste dagli strumenti urbanistici (ml. 5.00); distanze inferiori possono essere ammesse solo previo assenso scritto dei confinanti.

RITENUTO di poter così consentire il rilancio economico atteso con il Piano Casa nel rispetto delle finalità della Legge salvaguardando le caratteristiche storiche, paesaggistico-ambientali ed urbanistiche;

VISTI:

- il vigente Statuto comunale,
- il vigente regolamento di contabilità,
- il T.U.E.L. n. 267;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Presenti e votanti n. 9, favorevoli n. 9, contrari n.0;

Con la votazione che precede;

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le premesse e farne parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare le modalità di applicazione proposte dall'Ufficio Tecnico comunale di cui alla relazione allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di individuare ai sensi dell'art. 9 comma 1 della Legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22, le parti del territorio comunale nelle quali le disposizioni indicate dalla citata Legge regionale, interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione, non trovano applicazione in ragione degli interventi realizzati a seguito dell'approvazione dei P.R.I.P. delle frazioni di Collecorti, Voltellina, Cesi Dignano e San Martino;
- 4) di stabilire che le disposizioni della Legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22, possono

essere applicate al di fuori dei sopra citati perimetri dei P.R.I.P..

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to ANGELO DOTT. MONTARULI

Il Presidente
f.to SANTAMARIANOVA
GABRIELE

=====

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 151 del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
f.to ROSSETTI RAG.ELISABETTA

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

Serravalle di Chienti, li

Il Responsabile del Servizio
f.to ANGELO DOTT. MONTARULI

=====

Per copia conforme all'originale.

Serravalle di Chienti, li

Il Responsabile del Servizio
ANGELO DOTT. MONTARULI